

RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO IN FAVORE DI PIÙ RICHIEDENTI PER ASSISTERE LO STESSO SOGGETTO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Opportunamente l'Inps interviene per fornire alcune indicazioni operative in materia di permessi e di congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità viste le novità introdotte lo scorso anno dal Legislatore.

Più nello specifico il D.Lgs. 105/2022 ha modificato l'articolo 33, L. 104/1992 eliminando il principio del "*referente unico dell'assistenza*" con riferimento alla fruizione dei permessi per il *care-giver*.

L'istituto, come messaggio n. 4143/2023, chiarisce che il citato decreto non ha modificato il comma 5-*bis*, articolo 42, D.Lgs. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

Tale disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal D.Lgs. 105/2022 all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del "*referente unico dell'assistenza*".

Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo sia la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, L. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, L. 104/1992 e articolo 42, comma 1, D.Lgs. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Si ribadisce che i suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.